MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 6

Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario

Modifiche alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario Alla Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) alla lettera I il numero: "366" e' sostituito dal numero: "314";

b) alla lettera L il numero: "9.039" e' sostituito dal numero: "9.091".».

Versione in vigore dal 30 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari
Estremi	Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168
Capo	I — Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-definizione-del-contenzioso-presso-la-corte-di/art-6-modifiche-alla-legge-30-luglio-2007-n-111-in-materia-di-norme-sull

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it